

CRISI D'IMPRESA

Omessi versamenti Iva con obblighi di segnalazione tardivi

di Sandro Cerato

Seminario di specializzazione

**COLLEGIO SINDACALE – I PUNTI DI ATTENZIONE E LE CRITICITÀ DELL'ATTIVITÀ
DI VIGILANZA E GLI IMPATTI DELLE COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI**

[Scopri di più >](#)

L'**obbligo di segnalazione** da parte dell'Agenzia delle entrate degli **omessi versamenti Iva**, di cui all'[articolo 25-novies](#) del **codice della crisi d'impresa**, non sembra in linea con l'obiettivo di prevenire la crisi d'impresa.

Questa conclusione è ancor più confermata a seguito delle modifiche apportate al citato articolo ad opera del recente **Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022)**, che **in fase di conversione in legge ha apportato importanti modifiche** ai presupposti per la **segnalazione** ed alla **tempistica** di invio della stessa.

Il complesso ed articolato codice della crisi d'impresa, entrato in vigore lo scorso 15 luglio dopo numerosi posticipi ed integrazioni, si pone l'obiettivo di **far emergere l'eventuale stato di crisi di un'impresa** in un momento in cui è possibile **invertire la tendenza anche tramite l'utilizzo di uno dei numerosi strumenti di risoluzione della crisi** previsti dal codice stesso.

Tra gli strumenti di prevenzione sono stati previsti anche dei **precisi obblighi di comunicazione** da parte di alcuni creditori pubblici qualificati, nel cui ambito rientra anche l'Agenzia delle entrate (gli altri soggetti qualificati sono l'Inail, l'Inps e l'Agenzia entrate-riscossione).

Secondo quanto stabilito spalla citato [articolo 25-novies del codice della crisi](#), l'Agenzia delle entrate deve inviare all'impresa, ed all'eventuale **organo di controllo** della stessa, una **comunicazione** in presenza di **"un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000"**.

Per quanto riguarda il presupposto **“quantitativo”**, la norma, così come modificata in sede di conversione in legge del Decreto Semplificazioni, prevede una **soglia minima di euro 5.000** al di sotto della quale **non è mai dovuto l’obbligo di segnalazione**, ed una **soglia massima di euro 20.000**, al di sopra della quale è in ogni caso dovuta la segnalazione.

In altre parole, la verifica delle predette soglie non dipende in alcun modo da altri parametri quali **il volume d'affari del soggetto interessato**.

Al contrario, in presenza di **omessi versamenti Iva** rientranti nella soglia tra euro 5.000 ed euro 20.000, l’obbligo di segnalazione è richiesto solamente qualora il debito non versato sia superiore al 10% del volume d'affari risultante dalla dichiarazione Iva dell'anno precedente.

Tuttavia, l’aspetto che pare maggiormente critico riguarda la **tempistica di comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate**.

Infatti, lo stesso articolo 25-novies prevede che l’obbligo comunicativo debba essere inviato **“contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010”**.

Il successivo comma 4 stabilisce che i descritti obblighi di comunicazione **decorrono a partire dalla comunicazione periodica del secondo trimestre 2022** il cui termine di presentazione è fissato entro il 30 settembre 2022.

Da ciò deriva, ad esempio, che **l’omesso versamento periodico Iva comunicato nella Lipe del secondo trimestre 2022 deve essere segnalato al più tardi entro il prossimo 27 Febbraio 2023** (150esimo giorno dal 30 settembre 2022).

È del tutto evidente che, **soprattutto con riferimento ai soggetti con cadenza mensile di liquidazione**, segnalare l’omesso versamento del debito Iva del mese di Aprile 2022 (la cui scadenza era il 16 maggio scorso) nel **mese di febbraio dell’anno successivo non risponde alla finalità di prevenire la crisi d’impresa**.

L’arco temporale intercorrente tra **l’omesso versamento e la segnalazione** sembra infatti **tropo ampio**, ed in tale contesto può certamente ricoprire un ruolo importante **l’organo di controllo**, se nominato, il quale **è certamente tenuto ad intervenire più tempestivamente rispetto all’Agenzia**.